

STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Denominato

“PICCOLO CHIOSTRO SAN MAURO” ODV

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 quale provvedimento normativo di “Riforma del Terzo Settore” e successive modifiche, l’organizzazione di volontariato avente la seguente denominazione “Piccolo Chiostro San Mauro” ODV.

L’Organizzazione ha sede legale in Pavia, Via Folla di Sopra n. 50.

Con deliberazioni del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie anche in altre località dello Stato o all’estero.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L’Organizzazione ha durata illimitata e struttura democratica, è apartitica e apolitica.

Articolo 2

(Disciplina)

L’Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell’Organizzazione di volontariato.

Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Organizzazione di volontariato e vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Organizzazione stessa.

In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Articolo 3

(Scopo, Finalità)

L’Organizzazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per promuovere e sostenere le opere di carità organizzate o patrocinate in qualsiasi momento dalla Parrocchia del Santissimo Salvatore in Pavia. Essa, inoltre, promuove e valorizza il complesso artistico e architettonico della Basilica del Santissimo Salvatore e del Piccolo Chiostro San Mauro in Pavia e sue adiacenze e pertinenze, vincolato ai sensi della Legge 1 giugno 1939 n. 1089 ora D. Lgs n. 42/2004 (Testo Unico in materia di tutela dei Beni Ambientali – Paesaggistici e Culturali).

L’attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati è quella prevista dalle lettere dell’articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017 qui riportate:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
- g) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

In particolare, l'Organizzazione collabora alle iniziative religiose, culturali, caritative e sociali della Parrocchia del SS. Salvatore di Pavia; nello svolgimento di tale attività, l'Organizzazione:

- promuove ogni attività divulgativa e di raccolta fondi finalizzati al recupero, restauro e valorizzazione del complesso Basilica del SS.mo Salvatore e del Piccolo Chiostro San Mauro in Pavia e sue adiacenze e pertinenze;
- organizza manifestazioni culturali e aggregative per conservare il ricordo dell'Antico Monastero e la storia del Piccolo Chiostro San Mauro nonché del territorio e dell'ambiente nel quale tale complesso è radicato, attraverso eventi quali, ad esempio, conferenze, cerimonie, mostre, concerti, dibattiti, opere inerenti il recupero della Via Francigena come valorizzazione dell'antico punto di ristoro dei pellegrini;
- organizza viaggi culturali e di gemellaggio con altri siti di interesse culturale e archeologico, nonché manifestazioni di animazione ricreativa di collegamento fra le Basiliche e il loro parco;
- promuove qualunque forma di comunicazione, volta ad aumentare la conoscenza e la fruizione del complesso del Piccolo Chiostro San Mauro, migliora le infrastrutture ed i servizi di accesso alle mostre e attività, attiva o potenzia servizi di accoglienza, amplia i servizi aperti alla città per un'offerta culturale e di educazione permanente;
- cura la divulgazione di pubblicazioni periodiche e non periodiche, monografie e quanto sia utile e opportuno agli scopi culturali dell'Organizzazione;
- organizza corsi di restauro e di formazione per la cura e la conservazione del patrimonio artistico e la valorizzazione della memoria e della storia del Monastero, con apertura di un museo a cielo aperto, l'allestimento di mostre ospitando opere d'arte nei locali del Piccolo Chiostro e costituendo una scuola accreditata, volta al recupero e alla valorizzazione delle opere artistiche e/o vincolate.

L'Organizzazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'Organizzazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo preminente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

L'Organizzazione è un centro di vita associativa a carattere volontario. Si ispira ai principi che comprendono democrazia e uguaglianza, coesione sociale, la diversità e il suo rispetto, il dono, la responsabilità, la solidarietà, l'impegno e la trasparenza, i diritti e la dignità della persona. Intende perseguire l'effettiva partecipazione degli Associati alla vita associativa.

L'Organizzazione potrà compiere atti e concludere operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni ed Enti Pubblici e privati, nel rispetto delle specifiche competenze di ogni soggetto, nonché instaurare rapporti con altri soggetti di qualsiasi natura ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità statutarie, stipulando con essi, se necessario, accordi e convenzioni.



TITOLO II – ADERENTI

Articolo 4

(Ammissione e numero degli Associati)

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Può aderire all'Organizzazione qualsiasi persona fisica, nell'anno di compimento della maggiore di età, partecipando alle attività dell'Organizzazione e con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze e versando la quota di ammissione stabilita dal Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Organizzazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Organizzazione e l'impegno ad osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

La domanda dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, deve darne comunicazione agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Articolo 5

(Adesione, Diritti e Obblighi)

L'adesione all'Organizzazione è annuale e può venire meno solo nei casi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'adesione all'Organizzazione comporta per l'associato il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa.

Gli Associati hanno l'impegno di prestare il proprio consenso allo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita, secondo la possibilità di ciascuno, ai fini del perseguimento degli scopi dell'Organizzazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea degli Associati.

In particolare, gli Associati hanno il diritto:

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di essere informati sulle attività dell'organizzazione;
- di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- di votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Gli Associati hanno altresì il dovere di:



- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione secondo i parametri e i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. La qualità di Associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'Organizzazione stessa. L'Organizzazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per prestazioni necessarie per qualificare/specializzare l'attività svolta.

Articolo 6 (Volontari)

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Organizzazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

Articolo 7 (Perdita della qualità di Associato)

La qualità di Associato si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Articolo 8 (Recesso)

L'Associato può in qualsiasi momento recedere dal rapporto associativo.

Colui che intende recedere dall'Organizzazione deve comunicare in forma scritta entro tre mesi dallo scadere dell'anno in corso la sua decisione al Consiglio Direttivo il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'Associato. I diritti di partecipazione all'Organizzazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli Associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Organizzazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 9 (Esclusione)

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali e/o materiali di una certa gravità all'Organizzazione può essere escluso dall'organizzazione. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si considerano "gravi motivi" il mancato pagamento da parte dell'Associato della quota annuale di adesione, l'assenteismo protratto dalle attività dell'Organizzazione.

L'esclusione del socio per gravi motivi è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato in contraddittorio con lo stesso.

L'Assemblea degli Associati deve ratificare la deliberazione di esclusione dell'Associato adottata dal Consiglio Direttivo e dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento di esclusione che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

L'escluso può adire, se costituito, l'Organo di controllo: in tale caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

I soci receduti o esclusi o che, comunque abbiano cessato di appartenere per qualsiasi motivo all'Organizzazione, non possono ripetere i contributi e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Organizzazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 3 Codice Civile, entro e non oltre i sei mesi dal giorno in cui l'Associato ha ricevuto la notifica di deliberazione, l'Associato potrà impugnare con ricorso dinanzi al Giudice Ordinario la delibera di esclusione dall'Organizzazione.

TITOLO III – ORGANI

Articolo 10

(Organi dell'Organizzazione)

Sono Organi necessari dell'Organizzazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario/Tesoriere.

Sono, invece, organi previsti nei casi imposti dalla legge:

- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei Conti.

Ai componenti degli Organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Articolo 11

(Composizione dell'Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati ed è l'organo sovrano dell'Organizzazione. L'assemblea è presieduta dal Presidente Onorario nella persona del Parroco "*pro tempore*" della Basilica del SS. Salvatore di Pavia o, se impedito, dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e che sono in regola con il pagamento della quota annuale. Ciascun Associato ha un voto. Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 associati. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 12

(Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito della delibera del Consiglio stesso, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio annuale). L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli Associati. Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea, almeno (10) giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a



tutti gli Associati all'indirizzo risultante dal libro degli Associati dell'Organizzazione almeno dieci giorni prima dell'adunanza. L'avviso sarà affisso altresì presso la sede dell'Organizzazione.

Articolo 13 (Riunione)

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea può riunirsi anche per via telematica, purché il Presidente dell'Assemblea e il Segretario siano riuniti in un unico luogo e gli stessi abbiano modo di verificare preventivamente l'identità, la presenza effettiva dei partecipanti e l'espressione del diritto di voto da parte di ciascun Associato.

Articolo 14 (Competenze inderogabili dell'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria)

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice del Terzo Settore l'Assemblea ha, per quanto attiene l'ordinarietà, le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
- elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute e approva il programma dell'attività dell'Organizzazione per l'anno in corso e il bilancio preventivo dell'Organizzazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua
- discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Organizzazione, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia di contraddittorio;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approva eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissa l'ammontare del contributo associativo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Per quanto attiene la straordinarietà ha le seguenti competenze inderogabili:

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto.

Articolo 15 (Validità dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega. L'assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. Non è ammesso il voto né per delega né per corrispondenza. Hanno diritto di intervento in Assemblea e di voto tutti gli Associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota annuale di associazione

Articolo 16 **(Il Consiglio Direttivo)**

È l'organo di governo e di amministrazione dell'Organizzazione che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo 10 di componenti, eletti dall'Assemblea esclusivamente tra gli aderenti.

Fra essi è componente di diritto il Parroco *pro tempore* della Parrocchia del SS. San Salvatore di Pavia che assume la qualifica di Presidente Onorario. Gli altri consiglieri sono eletti dall'Assemblea degli Associati, durano in carica per la durata di 3 esercizi, sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione per cooptazione tra gli associati chiedendo la convalida della nomina alla prima Assemblea annuale. Il consigliere così nominato scadrà unitamente al Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Il Consiglio nomina a maggioranza assoluta dei suoi componenti nel proprio seno un Presidente che assume la carica anche di Presidente dell'Organizzazione, un Vice Presidente e un Segretario/Tesoriere. Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa e in particolare per la predisposizione del bilancio. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età fra i presenti. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione, senza limitazione. Esso predispone i bilanci per la presentazione dell'Assemblea, i Regolamenti che disciplinano il funzionamento delle specifiche attività organizzate dell'Organizzazione ove ritenuto opportuno e nel rispetto delle norme statutarie: l'osservanza dei Regolamenti è obbligatoria per tutti gli Associati dopo l'approvazione dell'Assemblea. Per il primo anno i membri del consiglio direttivo sono nominati dai soci fondatori nell'atto costitutivo stesso, fermo restando la presenza del Parroco *pro tempore* quale componente di diritto.

Articolo 17 **(Il Presidente del Consiglio Direttivo e il Presidente Onorario)**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Organizzazione.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Organizzazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea degli Associati. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo l'ordinaria amministrazione dell'Organizzazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato che deve intervenire entro quindici giorni. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Organizzazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente sottoscrive unitamente al Segretario il verbale dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio curandone la custodia presso i locali dell'Organizzazione. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e infine all'approvazione dell'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni. Il Presidente custodisce somme e valori dell'Organizzazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità, congiuntamente al Tesoriere; il Presidente può conferire delega al Tesoriere per operare sui conti correnti dell'Organizzazione.



Il Parroco *pro tempore* della Parrocchia del Ss. Salvatore di Pavia è il Presidente Onorario, fa parte di diritto del Consiglio Direttivo con pari facoltà/diritti e oneri degli altri Consiglieri. Partecipa all'Assemblea con diritto di voto con pari facoltà/diritti/oneri degli altri aderenti.

Articolo 18

(Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo)

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 19

(Il Segretario/Tesoriere)

Il Segretario/Tesoriere svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'Organizzazione. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro degli Associati, redige la bozza del bilancio, custodisce la documentazione relativa alle spese e ai conti dell'Organizzazione, che può essere consultata dagli Associati i quali hanno diritto altresì di chiederne, a loro spese, estratti e copie anche per le vie brevi.

Articolo 20

(L'Organo di Controllo)

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017

L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 21

(Revisore Legale dei Conti)

Il Revisore Unico dei Conti, se nominato, controlla l'amministrazione dell'Organizzazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.



Articolo 22
(Libri Sociali)

Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del Codice del Terzo Settore, il Consiglio Direttivo assolve all'obbligo di documentazione dell'attività sociale e gestionale tenendo ai fini di una amministrazione trasparente il libro degli associati, il registro dei volontari che svolgono il loro servizio in maniera non occasionale, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dello stesso organo di amministrazione. Allo stesso modo l'organo di controllo ha l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni adottate dall'organo medesimo.

Gli Associati hanno la facoltà di esaminare, previa comunicazione scritta, all'organo competente, i libri sociali di interesse.

I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

TITOLO V – PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 23
(Patrimonio)

Il Patrimonio dell'Organizzazione è costituito dal Fondo di dotazione e dal Fondo di Gestione.

Il Fondo di dotazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Organizzazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) beni ricevuti in donazione o eredità, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo che ne consenta l'utilizzo e la disposizione per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Organizzazione;

Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività dell'Organizzazione costituiscono Fondo di Gestione che è formato da:

- a) le quote associative versate annualmente dagli Associati;
- b) contributi versati dai privati e dagli stessi destinati a tale scopo;
- c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche o private e di organismi internazionali;
- d) i redditi dei beni patrimoniali che per delibera del Consiglio Direttivo non vengano destinati a patrimonio;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
- g) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

Articolo 24
(Quota Associativa)

Gli Associati sono tenuti a versare la quota associativa annuale ordinaria il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché eventuali quote associative straordinarie deliberate dall'Assemblea. La quota associativa è intransmissibile e non è rivalutabile. I versamenti al fondo di gestione o di dotazione, i contributi, le liberalità e le elargizioni possono essere di qualsiasi entità.

Ogni somma versata o bene conferito è da considerarsi a fondo perduto: in nessun caso può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato. Il versamento non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

Articolo 25



(Erogazioni, donazioni e lasciti)

L'accettazione delle erogazioni liberali in denaro o in natura e delle eredità sono deliberate dal Consiglio Direttivo che decide sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione e nel rispetto delle disposizioni eventualmente impartite dal disponente.

Il Consiglio Direttivo conferisce al Presidente ogni opportuno potere per svolgere ogni adempimento necessario o utile al conseguimento della liberalità o lascito ereditario e compiere i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Articolo 26

(Esercizio Sociale)

Gli esercizi dell'Organizzazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo. Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione. Il bilancio deve restare depositati presso la sede dell'Organizzazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. L'Organizzazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo.

Articolo 27

(Avanzi di Gestione)

All'Organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Organizzazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura. L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V – RESPONSABILITA'

Articolo 28

(Responsabilità ed Assicurazione)

Gli Associati e tutti coloro che prestano volontariamente la loro attività nello svolgimento delle attività istituzionali verranno assicurati.

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs 117/2017, tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale per l'Organizzazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile. L'Organizzazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei componenti dell'Assemblea sia in prima sia in seconda convocazione.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad

altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolgerlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 30
(Comunicazioni Telematiche)

Ai fini del presente Statuto e salvo che non sia diversamente espresso, qualsiasi comunicazione definita "*in forma scritta*" comprende anche i sistemi di comunicazione telematica quali, ad esempio, la posta elettronica, la posta elettronica certificata (PEC), il fax, i moduli elettronici eventualmente presenti sul sito dell'Organizzazione in area riservata. È fatto salvo il diritto del ricevente di chiedere ed ottenere copia su diverso supporto, senza che dal fatto derivi l'interruzione del termine.

Articolo 31
(Efficacia dello Statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Articolo 32
(Interpretazioni dello Statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 33
(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile nonché alle vigenti disposizioni legislative in materia di Organizzazioni di Volontariato ed enti di tipo associativo non commerciali.



31.8.2020